



COMUNE di LAMBRUGO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 27-01-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **gennaio**, alle ore **20:30** in Lambrugo nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

All'appello risultano presenti

Mauri Flavio	P	Gerin Luca	P
Bertarini Dario	P	Pirovano Barbara	P
Bianchi Filippo	P	Poletti Fabio	P
Camnasio Laura	P	Scalzotto Gianluca	P
Culotta Alessandro	P	Tasso Anthea	A
Dalla Francesca Ennio	P		

Presenti....: 10 Assenti....: 1

Assume la presidenza il Signor Mauri ing. Flavio, Sindaco, e partecipa Il Segretario Comunale Ministeri dott. Claudio Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

Il Sindaco che chiede al consigliere Scalzotto di illustrare l'argomento posto all'ordine del giorno. Egli da seguito alla richiesta

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

PREMESSO che in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;"

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e le loro pertinenze;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,

calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il Comune di Lambrugo rientra nei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e quindi i terreni agricoli ubicati nel proprio territorio sono esenti dall'IMU;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";

VISTI gli articoli numeri 1 e 2 del D.M. 6 settembre 2024 avente per oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (24A04791) (GU Serie Generale n.219 del 18-09-2024)" con cui il MEF ha individuato le fattispecie imponibili IMU per le quali, a partire dal 2025, i Comuni potranno diversificare le aliquote. La legge di Bilancio 2020, nel disciplinare nuovamente l'imposta, infatti, ha inteso limitare l'eterogeneità delle decisioni dei sindaci con cui i contribuenti devono confrontarsi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'allegato A del D.M. 6 settembre 2024;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote – ALLEGATO “A” - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l’anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario di IMU;

VISTE le disposizioni contenute nel Decreto del MEF 7 luglio 2023;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo per l’anno 2025 come da allegato “A” qui di seguito riportato:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,06%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,60%
3	Immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale “D”	1,06% (0,76 riserva allo Stato)
4	Aree fabbricabili	1,06%
5	Terreni agricoli	ESENTI
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
7	Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	ESENTI

DEVONO INTENDERSI RICHIAMATE LE ESENZIONI, LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, LE AGEVOLAZIONI E LE DETRAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del “prospetto delle aliquote”, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, inserimento rinviato al 2025 dal citato art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 30.7.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 6, c. 1, del D. Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 5 e n. 6 del 26.2.2019, esecutive, con le quali l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla L. 147/2013;

VISTA la precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 30.7.2020, esecutiva, con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU di cui alla L.160/2019;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 15 del 17.4.2021, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU di cui alla L.160/2019 per l'anno 2021;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 11 del 26.3.2022 e 25 del 31.05.2022, esecutive, con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU di cui alla L.160/2019 per l'anno 2022;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 27.04.2023, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU di cui alla L.160/2019 per l'anno 2023;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 26.2.2024, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU di cui alla L.160/2019 per l'anno 2024;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2025 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, confermando quelle deliberate per l'anno 2024;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di l.c.l. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, D.lgs. 67/2000 e ss. mm. e ii., dal Responsabile del Servizio preposto in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di dare atto che è stata utilizzata l'applicazione informatica all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU 2025 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ALLEGATO "A";
3. di stabilire per l'anno 2025, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria confermando quelle deliberate per l'anno 2024, come indicate nell'allegato "A" e qui di seguito riportato:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,06%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,60%
3	Immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale "D"	1,06% (0,76 riserva allo Stato)
4	Aree fabbricabili	1,06%
5	Terreni agricoli	ESENTI
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
7	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	ESENTI

DEVONO INTENDERSI RICHIAMATE LE ESENZIONI, LE ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, LE AGEVOLAZIONI E LE DETRAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

4. di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
5. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, conferendo efficacia alla medesima;
6. di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Successivamente, con separata e unanime votazione, attesa l'esigenza di concretizzare quanto più celermente gli effetti del presente atto, anche in relazione al rapporto di propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2025-2027 e al rilievo dell'esigenza di immediatezza nella definizione dei rapporti tributari coi soggetti passivi, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza,

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Mauri ing. Flavio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministeri dott. Claudio Giuseppe

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE di LAMBRUGO

Provincia di Como

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere Tecnico**

Lì, 23-01-2025

Il Responsabile del Servizio

Motta Dott. Giuseppe

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE di LAMBRUGO

Provincia di Como

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Lì, 23-01-2025

Il Responsabile del Servizio

Motta Dott. Giuseppe

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE di LAMBRUGO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 27-01-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero di Registro di Pubblicazione 92

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 31-01-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009; ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125 del D.Lgs. 267/2000).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi e trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 27-01-2025 ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 31-01-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ministeri dott. Claudio Giuseppe

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*